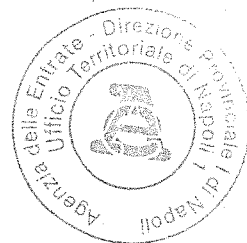


REG. 3053-3
11-11-2025

STATUTO
"OLTRE LA TERAPIA ONCOLOGICA APS".

*Si richiede esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art 82 D. LGS n. 117/2017)
e di registro (art. 26, D.LGS n. 105/2018)*



Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata: "OLTRE LA TERAPIA ONCOLOGICA APS" di seguito "associazione".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione potrà spendere ed utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Salerno alla Via Bufano n 35.

L'associazione potrà avere sedi su tutto il territorio italiano, nuove aperture e/o variazioni di indirizzo dovranno essere autorizzate dall'assemblea dei soci senza obbligo di modifica allo statuto; in caso di trasferimento in un comune diverso dalla sede legale attuale è necessaria la modifica statutaria.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all' "OLTRE LA TERAPIA ONCOLOGICA APS". esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e Attività

L'associazione "OLTRE LA TERAPIA ONCOLOGICA APS" attraverso la promozione della tricologia oncologica, la valorizzazione di competenze multidisciplinari, la formazione continua e l'attivazione di reti

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

solidali, intende contribuire a costruire una cultura della cura centrata sulla persona in ogni sua dimensione. Si propone di operare nel campo della salute e del benessere psicofisico dei pazienti oncologici con particolare attenzione alle problematiche legate alla caduta dei capelli ed agli effetti collaterali dei trattamenti oncologici sulla cute e sul cuoio capelluto

2 L'Associazione s'impegna ad operare per il bene comune promuovendo la dignità e qualità della vita dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, nel pieno rispetto di principi di solidarietà, inclusione, responsabilità e collaborazione tra professionisti

3 Essa non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., di seguito elencate, avvalendosi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta

per cento da enti del Terzo Settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

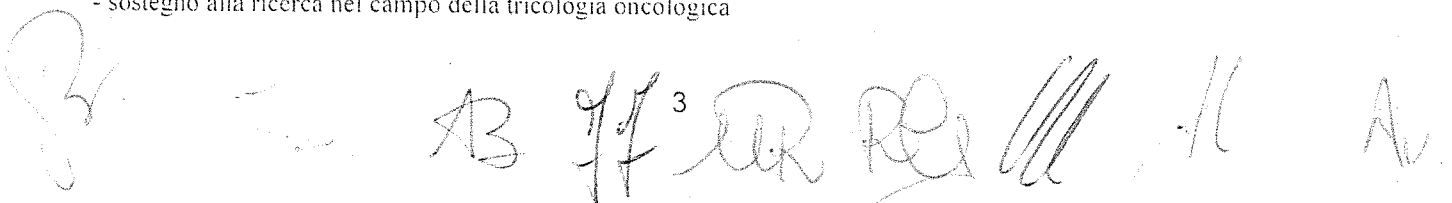
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4 L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art 6 DLGS N.117/2017, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti

5 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ex art 7 DLS N.117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico

6 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Formazione e aggiornamento professionale in ambito tricologico-oncologico
- iniziative divulgative e campagne di sensibilizzazione sulla salute del cuoio capelluto e immagine dei pazienti oncologici
- collaborazioni con Enti pubblici e privati per progetti di prevenzione, supporto, ricerca
- screening e monitoraggio tricologico per pazienti in trattamento
- coinvolgimento di figure professionali non mediche nei percorsi multidisciplinari
- progetti di solidarietà per persone in difficoltà economiche e/o sociali
- sostegno alla ricerca nel campo della tricologia oncologica



Art. 6 – Volontario e attività di volontariato

- 1 Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 2 Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.
- 5 Ai sensi dell'art. 17 comma del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
- 6 I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017
- 7 L'associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.

Art.7-Lavoratori

- 1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs 117/2017

Art. 8-Ammissione degli associati

- 1 Sono associati dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti di Terzo settore o comunque, enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 35 del D.Lgs 117/2017.
- 2 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AB", "LUR", "REL", "AF", and others.]

qualsiasi titolo, della quota associativa.

3 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

4 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. Nel caso di associati minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare.

5 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato o del legale rappresentante dell'ente interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare quanto previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

6 La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, motivandola. Entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, l'istante può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

7 Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art.9-Diritti ed obblighi degli associati

1 Gli associati hanno pari diritti e doveri. Laddove l'associato è soggetto diverso dalla persona fisica, i diritti associativi sono esercitati per il tramite del legale rappresentante o soggetto da esso delegato.

2 In particolare, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi,
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali e bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività e approvarlo;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AB", "5", and "K"]

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

3 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buo funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

- **Art.10-Perdita qualifica associato**

1 La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, recesso o mancato pagamento della quota associativa.

2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

3 L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale ne prenderà atto con apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia effettuata almeno 3 mesi prima.

4 In caso di mancato pagamento della quota associativa per più di due anni, l'associato moroso può essere escluso con delibera dall'Assemblea e mediante cancellazione dal libro soci, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AB", "77", "RQ", and others.]

Art. 11 – Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente
- e. l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

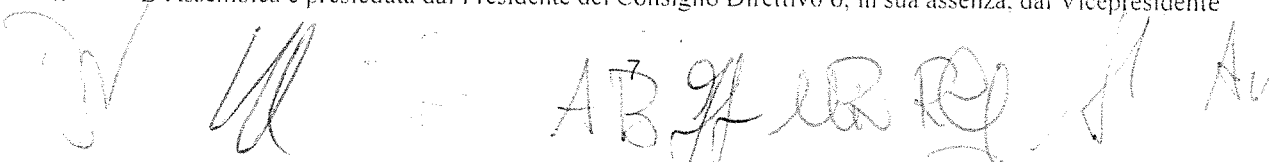
L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.
2. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
3. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
4. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 13 – Convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'V' on the left, a signature in the middle, and several initials on the right, including 'AB', '9', 'UR', 'RF', and 'Av'.

e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

5. L'Assemblea potrà avere svolgimento anche da remoto in modalità telematiche mediante strumenti di video o audio conferenza alle seguenti condizioni di cui dare atto nei verbali;

- a) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità dei presenti, regolare lo svolgersi della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni
- b) Che il verbalizzante possa percepire con chiarezza gli eventi da verbalizzare
- c) Che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea e visionare, ricevere o trasmettere documenti

Art. 14 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto

Art. 15 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati.

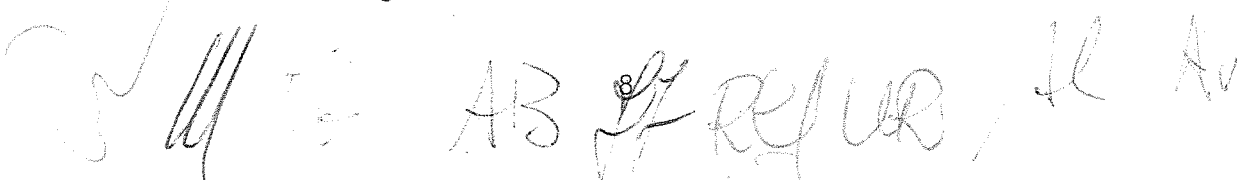
2. L'Assemblea **straordinaria** per modifiche statuarie o in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione è validamente costituita quando siano presenti almeno tre quarti degli associati, sia nella prima che nelle successive convocazioni.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto, tranne nel caso in cui si deliberi sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, dove occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

4. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

5. Ciascun associato ha diritto ad un voto

6. L'Assemblea potrà avere svolgimento anche da remoto in modalità telematiche mediante strumenti di video o audio conferenza alle seguenti condizioni di cui dare atto nei verbali:



- a) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità dei presenti, regolare lo svolgersi della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni
- b) Che il verbalizzante possa percepire con chiarezza gli eventi da verbalizzare
- c) Che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea e visionare, ricevere o trasmettere documenti

Art. 16 – Competenze

1. L'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca il Presidente
- c. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- d. approva il bilancio;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- g. delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- j. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- k. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 31.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

 AB PH 9 B K A U

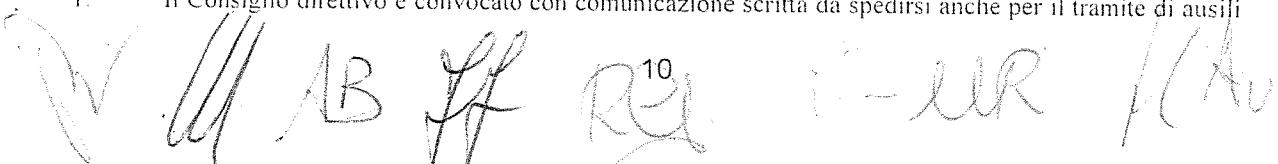
1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
3. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
4. Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Il sostituto rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.
5. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

- I. Il Consiglio direttivo:
 - a. nomina al suo interno, un Vicepresidente ed un Segretario;
 - b. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. predispone bilancio o rendiconto;
 - d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - f. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - g. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 19 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

1. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per il tramite di ausili

 10

telematici, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

3. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

4. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

5. Il Consiglio Direttivo potrà avere svolgimento anche da remoto in modalità telematiche mediante strumenti di video o audio conferenza alle seguenti condizioni di cui dare atto nei verbali:

a) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità dei presenti, regolare lo svolgersi della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni

b) Che il verbalizzante possa percepire con chiarezza gli eventi da verbalizzare

c) Che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea e visionare, ricevere o trasmettere documenti

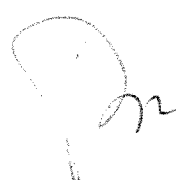
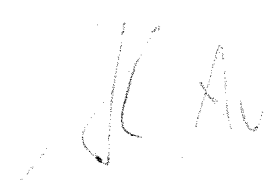
Art. 20 – Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

3. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Presidente dimissionario convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente dimissionario rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salvo la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

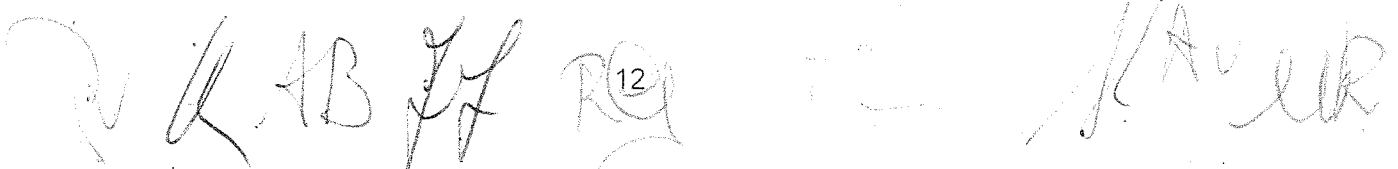
Art. 21 – Organo di controllo

UR AB   11  

1. L'Organo di Controllo, istituito dall'Assemblea nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica. Resta in carica tre anni
2. L'Organo di Controllo, se nominato:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
 - d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
3. L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre, la revisione legale dei conti.
4. In tal caso l'organo di controllo, è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere:
 - a. il libro degli associati o aderenti;
 - b. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AB", "12", and "Auer".

della richiesta al Presidente.

ART. 23 – Cariche

1. Tutte le cariche sociali sono triennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione l'Organo di controllo, ove esterno all'associazione, qualora esso venga istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge.
2. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.
3. Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
4. Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
5. L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 25 – Membri dell'Associazione

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
2. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.
3. Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali. Il

numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;

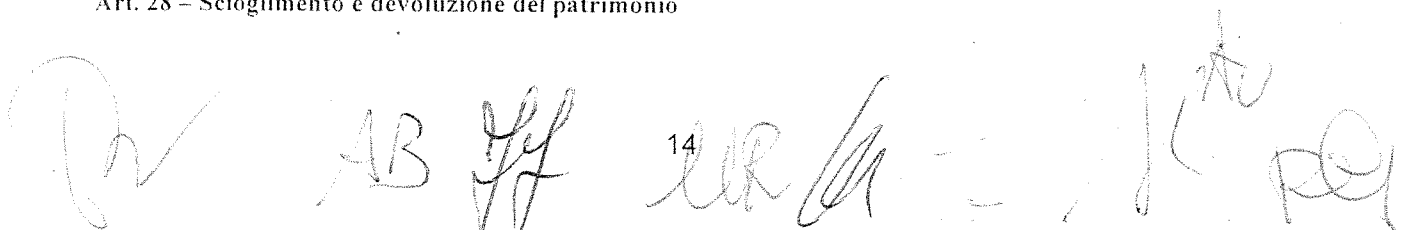
Art. 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

2. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

3. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio



1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore in conformità a quanto disposto dalle norme vigenti

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Adi U. Falla mi-

Enrico Mah. A. Fal

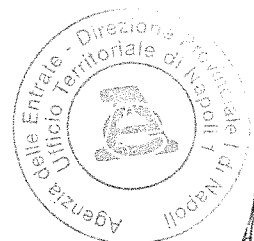
Agostine Baruzzi

Francesco Lubino

Eltona. P. G. G. G. G.

U. B. L. L. L.

11-11-2024



h

AB 94 RQ 15 h 2 K

